

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLA  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI - BCC DI NAPOLI**

*(Ultime modifiche approvate con delibera Assembleare del 14/05/2011)*

\*\*\*\*\*

**CAPO I -DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo 1** *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria della **Banca di Credito Cooperativo di Napoli**, nonché la fase preliminare in vista della nomina delle cariche sociali.
2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le pertinenti norme di legge riguardanti l'assemblea delle società cooperative e le inerenti disposizioni statutarie.

**CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**Articolo 2** *(Contenuto dell'avviso di convocazione)*

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione. Ciascun socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.

**Articolo 3** *(Luogo e tempo dell'adunanza)*

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno della Provincia o delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

**Articolo 4** *(Pubblicità dell'avviso di convocazione)*

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Banca.

**CAPO III - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**Articolo 5** *(Legittimazione all'intervento in assemblea)*

1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Possono assistere ed intervenire all'assemblea il direttore, i preposti alle succursali e alle sedi distaccate, i probiviri.
2. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
3. Allo svolgimento dei lavori possono altresì assistere anche altre persone, diverse dai soci, purché regolarmente invitate dal consiglio di amministrazione o ritenute utili dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.
4. Le persone diverse dai soci possono intervenire nella discussione solo se espressamente autorizzate dal presidente dell'assemblea.
5. Delle persone diverse dai soci non si tiene, tuttavia, conto ai fini del *quorum* costitutivo né può essere loro attribuito alcun diritto di voto.
6. Salvo diversa decisione del presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

**Articolo 6 (Verifica dei poteri)**

1. All'ingresso della sala che ospita i lavori assembleari opera un ufficio composto da dipendenti della Banca, ovvero, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, da personale esterno di qualificate società, al quale è affidato il compito di verificare - sotto la responsabilità del presidente dell'assemblea - che i soggetti di cui al precedente articolo 5 siano in possesso dei requisiti necessari per partecipare all'assemblea. Le operazioni di verifica hanno inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. A tal uopo i soci, al momento dell'accesso in sala, devono essere identificati. Per agevolare tali operazioni e per un più celere conteggio dei voti espressi, ai soci viene consegnato un biglietto di ammissione, da cui risulti anche l'eventuale attribuzione di delega. Gli incaricati dell'identificazione devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio ed il numero delle schede consegnategli.
3. Il controllo della regolarità formale delle deleghe consegnate dai soci - già provviste dell'autentica notarile, del presidente o di coloro che per statuto possono essere a ciò delegati, i quali a tal fine si saranno resi disponibili in date ed orari prestabiliti - spetta al presidente, che si avvale della collaborazione degli addetti all'ufficio di cui al primo comma del presente articolo.
4. La delega (procura) può essere rilasciata solo ad altro socio persona fisica; tale disposizione non si applica ai soci incapaci, in rappresentanza dei quali possono intervenire i genitori esercenti la potestà sui minori, i tutori di minori e di interdetti ed i curatori di inabilitati, anche se non soci.
5. Le deleghe, a norma di legge, non possono essere conferite agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, i quali tutti possono rappresentare, però, i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà e la tutela e gli enti soci di cui hanno la rappresentanza organica.

**Articolo 7 (Presidente dell'assemblea)**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'assemblea.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la presidenza dell'assemblea è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dello statuto sociale; in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza anche di questi, da un socio designato dall'assemblea.
3. Il presidente è assistito dal vice presidente, dagli amministratori, dai sindaci, dal direttore, dai dirigenti e dai quadri direttivi della Società, nonché, eventualmente, da persone, anche non socie, designate dal consiglio di amministrazione, in relazione ad ogni singola materia oggetto di trattazione.
4. Il presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da personale - della Società e/o di enti esterni abilitati a tale incombenza - fornito di appositi segni di riconoscimento, che, quando il presidente lo richiede, interviene per eseguirne le disposizioni.
5. Il presidente risolve ogni eventuale contestazione concernente la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione.

**Articolo 8 (Apertura dei lavori)**

1. Appena raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il presidente comunica il numero dei presenti e il numero delle deleghe e dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso di insufficienza del numero degli intervenuti, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori, proclama deserta l'assemblea.
2. L'assemblea, mediante votazione per alzata di mano e su indicazione del presidente, designa il segretario, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.
3. Il segretario e il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
4. L'assemblea, su indicazione del presidente, mediante votazione per alzata di mano, nomina altresì fra i soci presenti due o più scrutatori, e comunque in numero congruo rispetto ai soci presenti, i quali assistono il presidente nelle operazioni di voto, comprese quelle per l'elezione alle cariche sociali.

**Articolo 9 (Quorum costitutivo)**

1. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
2. Il socio che esca dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### **CAPO IV - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

##### **Articolo 10** (*Illustrazione delle materie da trattare*)

1. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, il direttore e i rappresentanti delle Federazioni Regionale ed Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il presidente può seguire sia un ordine diverso da quello risultante nell'avviso di convocazione, sia accorpate i punti all'ordine del giorno in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente, oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di sessanta minuti, mentre le illustrazioni delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non possono durare più di dieci minuti ciascuna, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

##### **Articolo 11** (*Discussione*)

1. Ogni socio può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, fare osservazioni e formulare proposte. Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un ulteriore intervento (replica) di breve durata.
2. Il presidente dirige la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano regolarmente richiesta a norma del comma successivo.
3. Coloro che intendono parlare, ivi compresi i soggetti di cui al successivo articolo, devono richiederlo al presidente - secondo le modalità da questi stabilite - dopo che sia stato illustrato l'argomento posto all'ordine del giorno e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la relativa discussione.
4. Ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., gli interventi pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno vengono verbalizzati, a richiesta degli interessati, per riassunto dal segretario dell'assemblea o dal notaio.

##### **Art. 12** (*Durata degli interventi*)

1. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, comunque non superiore a cinque minuti, al fine di garantire che il dibattito coinvolga il maggior numero possibile di soci e che i lavori assembleari possano concludersi in un'unica riunione.
2. L'intervento di replica non può durare, di regola, più di due minuti.
3. Trascorso il periodo di tempo fissato, il presidente invita l'oratore a concludere; in caso di inottemperanza, il presidente provvede ai sensi del successivo art. 13, secondo comma, lettera a).

##### **Articolo 13** (*Mantenimento dell'ordine*)

1. Al presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
2. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:
  - a) qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
  - b) previa ammonizione nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
  - c) nel caso il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
  - d) nel caso di incitamento alla violenza e/o al disordine.

##### **Articolo 14** (*Provvedimenti disciplinari*)

1. Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure, con il loro comportamento, provochino una situazione tale da non consentire il regolare funzionamento dell'assemblea, il presidente li richiama all'ordine; ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione dei soci precedentemente ammoniti.
2. Nel caso durante i lavori assembleari si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.

##### **Articolo 15** (*Conclusione della discussione*)

1. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore, i rappresentanti delle Federazioni Regionale e Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane e le persone eventualmente designate dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 7, rispondono agli oratori, di norma, al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
2. Esauriti tutti gli interventi su ciascun punto dell'ordine del giorno, comprese le repliche dei soci e le risposte (conclusioni) di cui al comma precedente, il presidente dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio può prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni della legge, dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

**Articolo 16** (*Sospensione e differimento della riunione assembleare*)

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in una sola riunione. Nel corso di questa il presidente, nel caso ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un tempo non superiore ad un'ora.
2. Il presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 cod. civ., quando a richiederlo sia almeno un terzo dei soci presenti.
3. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, la riunione assembleare può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso ai soci. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni della riunione di cui rappresenta la prosecuzione.
4. Inoltre, l'assemblea può, con motivata deliberazione, differire, in prosieguo, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, assicurando il soddisfacimento delle esigenze di informazione ai soci e contenendo il rinvio in tempi ragionevoli ed adeguati rispetto ad ogni singola materia da trattare. Non può essere rinviata ad altra data la trattazione degli argomenti relativi:
  - all'approvazione del bilancio;
  - alla nomina degli amministratori in caso di cessazione di tutti i componenti dell'organo amministrativo accompagnata dall'impossibilità fisica o giuridica di costoro di continuare provvisoriamente ad esercitare le relative funzioni;
  - alla nomina dei sindaci nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2401 cod. civ.

**CAPO V - VOTAZIONI****SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 17** (*Operazioni preparatorie*)

1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette in seno all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione.

**Articolo 18** (*Votazione*)

1. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, le stesse si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
2. La votazione delle proposte di deliberazione, ivi comprese quelle concernenti lo svolgimento dei lavori assembleari e la scelta delle modalità di votazione, va effettuata per alzata di mano, con controprova.
3. Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ad allegati a detto verbale, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, risultando manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

**SEZIONE SECONDA - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI****Articolo 19** (*Proposta del Consiglio di amministrazione e candidature*)

1. In occasione della nomina o integrazione degli organi sociali, il consiglio di amministrazione indica all'assemblea i nominativi delle persone che propone alle rispettive cariche.
2. Peraltro, in occasione del rinnovo completo di uno o di tutti gli organi sociali, qualsiasi socio, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 21, può avanzare la propria candidatura alla carica di amministratore o sindaco, nel termine e secondo le modalità di cui all'articolo 22 che segue.
3. In ogni caso, prima che il Presidente dichiari chiusa la discussione sull'inerente punto all'ordine del giorno e dia inizio alle operazioni di voto, qualsiasi Socio, purché in possesso dei requisiti di cui innanzi, può manifestare l'intenzione di essere nominato alla carica oggetto di rinnovo o integrazione.
4. Ciascun soggetto può concorrere per un solo organo e per una sola carica.
5. Conformemente al primo comma dell'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

**Articolo 20** (*Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali*)

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dieci incarichi di amministratore o sindaco - e tra questi non più di dieci incarichi di amministratore esecutivo - in altre società, intese quali società finanziarie, bancarie e assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in società di dimensioni definite ai fini della presente disciplina come rilevanti. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche

amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dieci incarichi di amministratore o sindaco – e tra questi non più di dieci incarichi di amministratore esecutivo - in altre società, così come individuate nel comma che precede.
3. Per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai commi precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di rilevanti dimensioni quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di ciò con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie per assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente articolo da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e può proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In presenza di situazioni particolari (oggettive caratteristiche professionali e/o di esperienza dell'interessato; ecc.) potrà essere consentito - in deroga al successivo art. 33, comma 2) il superamento dei predetti limiti da parte dell'assemblea quando la stessa ritenga che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della Banca.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società, così come individuate nei commi precedenti.
9. La presente disciplina si applica agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

#### **Articolo 21** (*Requisiti per candidarsi o essere proposto come amministratore*)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni, operanti in modo continuativo e corretto con la banca ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto, nonché i requisiti previsti dal "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" che costituisce parte integrante del presente regolamento assembleare ed elettorale.
2. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
3. Non può candidarsi e non può essere proposto dal consiglio di amministrazione l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale di almeno dodici crediti formativi, con un minimo annuale di tre crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti.
4. Non possono candidarsi alla carica di amministratore:
  - i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
  - coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000 (diecimila), di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000 (tremila), di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
  - coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Non possono candidarsi alla carica di sindaco:
  - o coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
  - o coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
  - o coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
6. Entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle sue succursali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

#### **Articolo 22** *(Presentazione delle candidature)*

1. La candidatura di cui al secondo comma del precedente art. 19, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e consegnata personalmente o trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro la fine del mese di febbraio dell'anno nel quale l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. Entro la medesima data il Consiglio di Amministrazione uscente deve presentare la propria lista.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel terzo comma dell'art. 6 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
  - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di nomina;
  - c) l'impegno, in caso di nomina, di adempiere i doveri derivanti dalla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  - d) l'impegno per i candidati amministratori e sindaci, in caso di nomina, di adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al terzo comma dell'art. 21;
  - e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
  - f) l'indicazione, per coloro che si presentano singolarmente, di non appartenere a nessuna lista di candidati;
  - g) l'attestazione che a proprio carico non ricorrono le cause di ineleggibilità per amministratori o sindaci, rispettivamente previste all'Art. 21 - commi 4 e 5 del presente Regolamento.
3. I soci che intendono formare una lista di candidati per le cariche sociali devono racchiudere in un unico documento le proprie richieste, riportando nello stesso l'elenco dei nominativi - con l'indicazione della carica per la quale dichiarano di candidarsi - nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 19 c. 5 del presente regolamento e la lista deve contenere altresì gli altri candidati da eleggere ai sensi dell'art. 42 (Collegio Sindacale) e dell'art. 45 (Collegio dei Proviviri) dello statuto sociale.  
Il candidato singolo o il presentatore di ogni lista di candidati riceve apposita ricevuta, indicante il giorno e l'ora di presentazione.
4. Ogni candidatura singola e ogni lista di candidati diversa da quella presentata dal consiglio di amministrazione uscente, devono essere presentate da un numero di soci sostenitori non inferiore, rispettivamente, a cinquanta e a centocinquanta soci iscritti a libro soci al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea di rinnovo cariche. Ciascun socio può concorrere a presentare solamente un candidato singolo o una lista di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel terzo comma dell'art. 6.
5. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
6. Questo articolo ed i due successivi si applicano solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. In caso di integrazione degli organi sociali, i componenti da eleggere sono proposti dal consiglio di amministrazione e, una volta eletti, scadono insieme con gli altri componenti dell'organo integrato.

#### **Articolo 23** *(Pubblicazione dei nominativi)*

1. L'elenco dei nominativi proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti secondo un modello predisposto dalla banca.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

#### **Articolo 24** *(Votazione per scrutinio segreto e schede)*

1. Ove la votazione riguardante le cariche sociali avvenga mediante scrutinio segreto, il presidente - col consenso, anche tacito, dell'assemblea - stabilisce la durata di apertura del seggio, non superiore comunque a due ore, assicurando l'esercizio del diritto di voto da parte dei presenti in sala al momento dell'orario stabilito per la chiusura.
2. Le schede da utilizzare per la nomina alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Banca secondo le esigenze del caso.
3. Le schede, recanti la firma, per autentica, del presidente, vengono consegnate, in numero pari ai voti da ognuno esprimibili, agli aventi diritto, previa verifica ed esibizione del biglietto di ammissione rilasciato ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
4. Dopo l'espressione del voto, le schede vengono deposte nelle urne poste a disposizione.

#### **Articolo 25** *(Contenuto delle schede)*

1. Le schede per la nomina delle cariche sociali riportano a stampa, sotto l'indicazione della carica, il nominativo o i nominativi proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli - come i precedenti raggruppati per lista di orientamento, secondo l'ordine stabilito dai richiedenti all'atto della presentazione della candidatura, o, in mancanza di lista, singolarmente considerati - candidatisi entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 22. In caso di omonimia deve essere riportata anche la data di nascita del candidato.

2. Indipendentemente dal contenuto delle schede di cui al comma precedente, il socio in sede di votazione può liberamente scegliere soggetti anche non indicati nelle schede, sempre che gli stessi siano in possesso dei necessari requisiti. In relazione a ciò, in corrispondenza dell'indicazione di ogni carica da ricoprire, devono essere stampate tante righe quanti sono, nel massimo, le cariche e i componenti dell'organo da nominare, sulle quali il socio può indicare nominativi diversi da quelli prestampati. In calce alla scheda va riportata la seguente avvertenza: *"I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome e il nome delle persone per cui intendono esprimere la preferenza negli appositi spazi in bianco"*.

#### **Articolo 26 (Modalità di votazione)**

1. Il voto per l'elezione alle cariche sociali mediante scheda deve essere espresso nei seguenti modi:
  - a) scelta di singoli nominativi prestampati: apposizione di una crocetta nell'apposito quadratino corrispondente ai nominativi prescelti;
  - b) scelta di un gruppo di nominativi prestampati quali componenti di una lista di orientamento, al fine di votare indistintamente tutti costoro: apposizione di una crocetta nell'apposito quadratino posto in testa al gruppo predetto. Il voto di lista quindi vale per tutti i candidati; non si possono esprimere preferenze.
  - c) scelta di nominativi non indicati a stampa: indicazione completa del nome e cognome sull'apposito spazio, con specificazione, in caso di omonimia, della data di nascita
2. Le predette modalità non sono alternative, per cui il socio può esprimersi anche per una parte di nominativi prestampati e per una parte di nominativi non indicati sulla scheda.

#### **Articolo 27 (Accorgimenti logistici)**

1. Per assicurare la riservatezza delle votazioni a mezzo di schede segrete, nei locali in cui si tiene l'assemblea viene messo a disposizione un numero di cabine adeguato alle necessità. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

#### **Articolo 28 (Validità del voto)**

1. In caso di scrutinio segreto i voti sono nulli allorché le schede contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore.
2. E' nullo il voto riferito ad uno o più nominativi ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza in relazione alla loro identità ovvero quando le schede contengano un numero di nominativi votati superiore al numero di soggetti da eleggere.
3. Sono da considerare schede bianche quelle sulle quali non sia stata apposta alcuna crocetta o altro segno grafico né vi sia stata l'indicazione specifica di alcun nominativo.
4. In deroga all'art. 26, primo comma, lett. c), del presente regolamento, è valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del socio da nominare nel caso in cui non sussistano fra i Soci omonimie relativamente a tale cognome ovvero, pur sussistendo omonimie, il nominativo votato rientra tra quelli che hanno avanzato la candidatura ai sensi dell'art. 19, secondo comma.

#### **Articolo 29 (Votazione palese)**

1. L'assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare che anche l'elezione alle cariche sociali avvenga per alzata di mano, ai sensi del precedente art. 18, secondo comma; la relativa proposta deve essere formulata prima che il presidente inviti l'assemblea a votare per scrutinio segreto.
2. Ove l'assemblea deliberi che l'elezione alle cariche sociali sia effettuata per alzata di mano o altra forma di votazione palese diversa dall'utilizzo di schede, i soci possono esprimere il voto solo per coloro che sono proposti dal consiglio di amministrazione, che hanno avanzato la candidatura ai sensi dell'art. 19, secondo comma, nonché per coloro che prima dell'inizio della votazione abbiano manifestato la disponibilità ad essere nominato.
3. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.
4. Se concorrono solo i nominativi proposti dal consiglio di amministrazione, il presidente, se l'assemblea nulla oppone, può porre contestualmente in votazione, per ogni organo o carica da eleggere, l'intero gruppo di nominativi.

#### **Articolo 30 (Scrutinio)**

1. Il presidente soprintende lo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione senza scheda elettorale, si computano soltanto i voti risultanti minoritari e quelli espressi dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultanti maggioritari.
4. In caso di votazione con schede elettorali, si computano le schede depositate nelle urne e poi si scrutano le singole schede.
5. Nel caso in cui uno o più candidati singoli ottengano più voti della lista più votata, ed il loro numero sia inferiore ai candidati da eleggere, essi sostituiranno gli ultimi candidati della stessa lista, partendo dall'ultima posizione.
6. Nel caso di parità di voti tra liste, la votazione non è valida. Entro novanta giorni dovrà essere riconvocata una nuova assemblea.

7. La persona non candidatasi, se eletta ad una carica sociale, deve comunicare alla banca entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina, sia l'accettazione dell'incarico che la dichiarazione di cui all'art. 2122 - comma 2. In mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

#### **Articolo 31** (*Proclamazione e accettazione*)

1. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di età.
2. In seguito alla rilevazione e al computo dei voti, il presidente legge all'assemblea i risultati delle votazioni e proclama gli eletti.
3. Nel caso di mancata accettazione durante la seduta o nei quindici giorni successivi, se l'eletto è presente, ovvero entro quindici giorni dalla comunicazione di nomina, se l'eletto è assente, si considera nominato, in luogo del non accettante, colui che tra gli altri nominativi votati - diversi dagli eletti e ove ve ne siano - riporti il maggior numero di voti.
4. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter, comunque, dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
5. Al momento della nomina di amministratori e sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società.

### **CAPO VI - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI**

#### **Articolo 32** (*Chiusura dei lavori*)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione.
3. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

### **CAPO VII -DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 33** (*Modificazioni del regolamento*)

1. Il presente regolamento può essere modificato con la forma e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, se il relativo argomento è stato previamente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

#### **Articolo 34** (*Pubblicità del regolamento*)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.